



COMUNE DI CROTONE  
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 731/Int. del 08.03.2017

**Dirigente Tecnico/Responsabili di settore/servizi tutti  
Sindaco e Giunta comunale**

Oggetto: Risposta a nota n. 539 del 23/02/2017 ad oggetto "procedure concorsuali... a firma del dirigente tecnico.

**Con la nota in oggetto quale in sostanza si chiede al Segretario generale valutazioni...in ordine all'espletamento di concorsi per i quali lo stesso (UTC) intende proseguire ..... ; concorsi riferiti a bandi del 2010 e mai conclusi ovvero non espletati .....**

Nel rispetto dei principi sanciti sulla separazione delle competenze tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione, in virtù delle normate funzioni e responsabilità della dirigenza, secondo cui la gestione finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, la SV richiedente, Responsabile del Settore tecnico, come ogni altro Settore eventualmente interessato alla problematica sollevata, dovrà verificare e valutare sotto l'aspetto gestionale e per competenza:

- 1) l'esistenza di circostanze preclusive tali da potersi avvedere di violazioni di legge che ne importano l'annullabilità degli atti di approvazione bandi di concorso, da parte della giunta comunale, affetti da vizi di legittimità, per incompetenza, essendo le funzioni di approvazione dei bandi di concorso demandate alla esclusiva competenza del dirigente di settore e non della giunta comunale, per cui, la SV - nella conoscenza del ricorrere di tale fattispecie quale dirigente responsabile in via esclusiva delle procedure di concorso, compreso dell'adozione della determinazione di approvazione del bando - dovrebbe, semmai, proporre l'esercizio di una azione di autotutela per il ritiro di atti affetti da vizi di incompetenza e non risultati adottati dalla SV, quale organo di gestione competente, ancorchè volendo valutare che nelle fasi pubbliche non sia maturato né esistente, quanto alla natura giuridica della situazione soggettiva coinvolta, un diritto soggettivo perfetto per cui nel balancing degli interessi contrapposti coinvolti, sia prevalente quello della P.A. al buon andamento ex art. 97 cost., nel doveroso rispetto delle normative in materia, nel principio della inderogabilità della competenza in quanto le sfere di attribuzione e le competenze sono rimesse alla volontà del legislatore, ai sensi dell'art. 97 della Cost., nonché nel doveroso rispetto delle stesse misure del Piano anticorruzione che debbono essere comunque adottate e osservate per neutralizzare o ridurre il rischio corruzione;
- 2) l'esistenza delle circostanze per il dovuto adeguamento dei bandi ai requisiti di partecipazione richiesti a seguito dell'evoluzione normativa in materia - come l'estensione alle prove obbligatorie, quali informatiche - constatata nella Vs nota il riferimento degli stessi al 2010, per cui ne dovrebbe, quale dirigente, rilevare la loro non rispondenza al mutato quadro normativo in quanto gli stessi bandi risalenti all'anno 2010, dovendosi garantire la partecipazione e concorrenzialità e nel rispetto dei principi di buona amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione;


SECRETARIO GENERALE  
Avv. Bruno Rosaspina



- 3) l'esistenza delle circostanze preclusive per il difetto di programmazione del fabbisogno, in quanto essendo i concorsi riferiti ad una programmazione triennale del fabbisogno oramai scaduta e peraltro posta alla base di bandi che si rileverebbero illegittimi per come al punto 1), la stessa programmazione non può ritenersi più valida ed attuabile nel triennio di riferimento ed allo stesso modo per l'anno 2016, in assenza di una valida programmazione triennale del relativo fabbisogno 2017/2019 che deve essere posta alla base di ogni assunzione legittima e non illegittima;
- 4) l'esistenza delle condizioni legislative in ordine al rispetto di tutti i limiti e vincoli assunzionali e di spesa per come previste dalle disposizioni legislative e finanziarie in materia di personale, per cui, da parte del dirigente, dovere acquisire ogni dovuta certificazione relazionale e pareri, per iscritto, del Settore finanziario e del settore personale, anche ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, compreso da parte del Collegio dei Revisore dei conti.

Si raccomanda inoltre la scrupolosa osservanza del PTPC, piano di prevenzione della corruzione, 2017/2019, approvato e pubblicato ad ogni fine di legge e comunicazione, con particolare riferimento a tutte le fasi di trattamento del rischio, per competenza dirigenziale, nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, che i dirigenti e SSVV responsabili Settori/servizi, sono tenuti a rispettare in ordine agli obblighi e compiti ivi previsti nel Piano in capo alla dirigenza, per cui il dirigente chiamato a riferire e relazionare al RPC, ai sensi dell'art. 11 dello stesso Piano.

Il Segretario generale



Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
SECRETARIO GENERALE  
*[Handwritten signature]*